ORGANISMO PAGATORE Direzione



Via Palestro, 81 – 00185 Roma Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.571

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 19

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO VIA CATULLO 17 65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CAMPANIA VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134 80143 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA VIA SABBADINI, 31 33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE VIA TIZIANO, 44 60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE VIA NAZARIO SAURO, 1 86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI



ALLA REGIONE SICILIA VIA REGIONE SICILIANA 90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA VIA MARIO ANGELONI, 63 06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA LOC. GRANDE CHARRIERE, 66 11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale - Campagna 2023- Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla Programmazione PSR 2007 2013 e precedente - Misure connesse alle superfici e agli animali.



INDICE

1	PREMESSA	5
2	QUADRO NORMATIVO	5
2.1	Base giuridica unionale	5
2.2	Documenti di lavoro	9
2.3	Normativa nazionale	9
3	DEFINIZIONI	13
4	CAMPO DI APPLICAZIONE	17
4.1	Ambito territoriale	18
5	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	18
5.1	Individuazione grafica dell'azienda agricola	19
5.2	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto	20
5.3	Piano di coltivazione	20
5.4	Contenuto del piano di coltivazione grafico	20
6	TIPOLOGIA DI DOMANDA	21
6.1	Domanda iniziale	21
6.2	Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014	22
6.3	Modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014	22
6.4	Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)	22
7	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	24
7.1	Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione	
2007	7-2013 e antecedenti	24
7.2	Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE)	
130	5/2013	24
8	MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE	
POF	RTALE SIAN	25
8.1	Predisposizione parametri	25
8.2	Soggetti accreditati	25
8.3	Compilazione, stampa e rilascio delle domande	26
9	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	26
10	INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	27
10.1	Quadri integrativi di domanda	27



10.2	Informazioni presenti nei quadri integrativi regionali delle domande di pagamento	. 28
11	CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'	28
12	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	28
12.1	Superfici non agricole	30
13	CONTROLLI IN LOCO	30
13.1	Estrazione del campione delle domande	30
13.2	Rispetto della percentuale minima	30
13.3	Aumento dei controlli	31
14	CONDIZIONALITÀ	31
14.1	Scheda di condizionalità	32
15	DEMARCAZIONE	32
15.1	Demarcazione tra I e II pilastro – aiuti accoppiati art. 33 ed Eco-Schemi art.31 del Reg.	
(UE)	2021/2115	32
15.2	Demarcazione tra II pilastro e OCM vino	.33
15.3	Demarcazione tra II pilastro e OCM ortofrutta	34
16	CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	34
16.1	Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 - Misure	Э
conr	nesse alla superficie	. 34
16.2	Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Riduzioni ed	
escl	usioni in caso di mancato rispetto di impegni in caso di mancato rispetto degli impegni e d	li
altri	criteri di ammissibilità	35
17	REQUISITI PER IL PAGAMENTO	35
17.1	Documentazione antimafia	35
17.2	Modalità di pagamento	36
17.3	Importo minimo erogabile	37
17.4	Procedure di recupero di somme indebitamente percepite	38
17.5	Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS	.38
17.6	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del	
rego	lamento UE 2016/679 (GDPR)	38
17.7	Pubblicazione dei pagamenti	41
18	ACCESSO AGLI ATTI	41
10	CHILISTIDA DEL DOCCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	42



1 PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative si applicano alle domande di sostegno e alle domande di pagamento della campagna 2023, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, di seguito denominate "domande", riguardanti gli impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013 e precedenti.

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali. Tale obbligo riguarda anche le domande da presentare nell'ambito del c.d. "secondo Pilastro".

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'autorità competente fornisca loro un'alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e smi e, *mutatis mutandis*, nelle Istruzioni Operative di AGEA n. 18 del 20 aprile 2017.

2 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2023.

2.1 Base giuridica unionale

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.



- Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra
 il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
 pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
 agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra
 il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
 riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca
 di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
 allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del



Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000
 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
 all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il
 regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17



luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

- Regolamento delegato (UE) n. 2018/967 della Commissione del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.
- Regolamento (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.
- Regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali.



2.2 Documenti di lavoro

• DSCG/2014/39 Final - Rev 1 - Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of regulation (EU) 1306/20131.

2.3 Normativa nazionale

- **Legge 241/90** e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228** (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- **D.Lgs.7-3-2005 n. 82** Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
- DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.



- **Legge 6 aprile 2007, n. 46** (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali".
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE".
- **Deliberazione Agea del 24 giugno 2010** (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea".
- **LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 -** Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- **D.P.C.M. 22-7-2011** Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- D.lgs. 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi



antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".

- Legge 1° dicembre 2018, n. 132 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
- D.M. prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 162** del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- **D.M. n. 1420** del 26 febbraio 2015 disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 1922** del 20 marzo 2015 Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- Decreto 1° marzo 2021 (G.U. n. 94 del 20 Aprile 2021). "Attuazione delle misure, nell' ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall' articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120"
- **Decreto-legge 6 novembre 2021**, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale.

documento pubblico



- Circolare AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 aggiornamento del SIPA GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- **Istruzioni operative OP AGEA n. 25** del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 "Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 Agricoltore in attività modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.".
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 -Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 - Fascicolo aziendale
- Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 Agricoltore in attività
- Circolare ACIU.2016.121 del 1º marzo 2016 "Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 Agricoltore in attività modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.".
- Circolare AGEA 2018 49236 del 8 giugno 2018 Agricoltore in attività Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7giugno 2018 n. 5465 modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016.
- Circolare AGEA 2018 99157 del 20 dicembre 2018 Agricoltore in attività modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018.
- Nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020 agricoltore in attività chiarimenti alla circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- riforma PAC DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 oggetto: riforma PAC integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 Riforma PAC Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 Riforma PAC criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 Riforma PAC Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.



- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 Riforma PAC Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA COORD prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.82630 del 30 ottobre 2017.
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. 17308 del 2 marzo 2020 Criteri di mantenimento delle superfici.
- Circolare AGEA COORD prot. n. 59865 del 16 settembre 2020 Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21:
 - Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 Acquisizione della documentazione antimafia modifiche ed integrazioni

3 DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «priorità»: "priorità dell'Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del



Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;

- «misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «intervento»: Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- «Quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- «categoria di regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013;
- «intervento completato»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

II Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure



- con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto
 o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo
 di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, rispettivamente;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;



- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «uso»: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura:
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Altre definizioni utili sono:

- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione



indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.

- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- «Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)» Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo Pagatore AGEA presentano le domande 2023 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande di sostegno sono di competenza della Regione, in qualità di Autorità di Gestione, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative.



Come indicato in premessa, le presenti Istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento della campagna 2023, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, di seguito denominate "domande", riguardanti impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013 e precedenti. In particolare, sono interessate le seguenti misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005:

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:
 - Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del Reg. (CE) 1698/2005) Sicilia;
- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:
 - o 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
 - o 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
 - Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);

Le misure su elencate, cosiddette di trascinamento, corrisponderanno alle misure del PSR della nuova programmazione 2014/2020 secondo quanto stabilito all'allegato I del Reg. UE 807/2014 e, laddove non ci sia univocità di corrispondenza, secondo le specificità indicate nei PSR regionali.

4.1 Ambito territoriale

Le domande hanno ambito territoriale regionale e, pertanto, i produttori devono presentare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto del sostegno.

Le regioni contemplate sono quelle di competenza dell'OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta.

5 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- gli sportelli AGEA regionali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- gli uffici delle Regioni territorialmente competenti (esclusivamente con riguardo allo Sviluppo Rurale).



La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA deve essere effettuata presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Le spese per la tenuta del fascicolo aziendale sono un onere a carico dell'OP AGEA; tale servizio, pertanto, è completamente gratuito per l'agricoltore.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni.

Si rammenta che, secondo quanto indicato nelle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i., la validità del mandato coincide con l'anno civile; l'eventuale revoca deve essere formalizzata al CAA entro il 30 novembre, con validità decorrente dal 1° gennaio successivo.

Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA o alla Regione.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda 2023.

5.1 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti della PAC vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

La proposta di una nuova isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale», è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra 2 o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.



Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

5.2 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2023 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Allo scopo di consentire l'ordinato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto, si raccomanda di inserire tali documenti entro 45 giorni dalla data di stipula di ciascun atto, eventualmente specificando se si ritiene di avvalersi della possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso.

I titoli di conduzione inseriti oltre i 45 giorni dalla data di stipula saranno oggetto di apposite verifiche a campione, propedeutiche alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, a meno che ricadano nelle seguenti fattispecie: fascicoli di nuova costituzione, subentri nella conduzione dell'azienda.

5.3 Piano di coltivazione

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162 e dal par. 3 delle Istruzioni operative n.9 del 20 febbraio 2020 concernenti "D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015".

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste:

- nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.;
- nelle Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale;
- nelle Istruzioni Operative n.9 del 20 febbraio 2020 D. M. 15 gennaio 2015, n. 162 Fascicolo aziendale Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015
- nella circolare AGEA prot. n. ACIU 2022.24014 del 21 marzo 2022

5.4 Contenuto del piano di coltivazione grafico

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse climatico le pratiche equivalenti e ogni altra informazione relativa all'uso del suolo dichiarato e rilevato nell'anno precedente.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:



1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante.

Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

- 2) Dichiarare la superficie:
 - a) Sulla base della "superficie calcolata" il beneficiario deve:
 - i) Confermare la stessa, o;
 - ii) Rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1).

La "superficie calcolata " dal sistema e confermata dal beneficiario è considerata come la "superficie dichiarata".

- 3) Aggiunta di informazioni:
 - a) Nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguono sulla stessa area (ad esempio ortive, o colture intercalari), queste devono essere specificamente indicate.

6 TIPOLOGIA DI DOMANDA

Nella compilazione della domanda deve essere indicata la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando una delle tipologie di seguito indicate:

- 1. Domanda iniziale;
- 2. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014;
- 3. Comunicazione di ritiro di domanda ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014 (ritiro totale/parziale.

6.1 Domanda iniziale

È la domanda di pagamento presentata per la campagna 2023 ai sensi delle misure elencate al paragrafo 4.

Di seguito sono elencate le possibili tipologie di domanda iniziale:

- Aggiornamento annuale (conferma impegno)
- Cambio beneficiario
- Ampliamento impegno
- Adeguamento impegno
- Adeguamento impegno con cambio beneficiario
- Sostituzione impegno
- Cambio azione



Trasformazione impegno

6.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1306/2013.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

6.3 Modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- o modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- o modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

6.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- o cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- o riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- o aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/201 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.



Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.



7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par. 8.2.

7.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti

I termini per la presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2023, nelle more della pubblicazione di eventuali modifiche alla normativa vigente riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande, sono:

- a) Domande iniziali: 15 maggio 2023,
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2023
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), e b) saranno definiti con specifici Decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e potranno essere anticipati dalle disposizioni o bandi regionali.

7.2 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **15 maggio**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2023 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del **31 maggio 2023** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **9 giugno 2023**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2023** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.



Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

8 MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

8.1 Predisposizione parametri

Al fine di censire puntualmente sul sistema informativo SIAN tutti i parametri riportati nei PSR, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di sostegno e pagamento, sono messi a disposizione delle Autorità di Gestione i seguenti servizi informativi:

- Predisposizione degli Interventi;
 - Aggiornamento associazione dei codici prodotti agli interventi
- Gestione Bandi Regionali.

Nell'Allegato 2 sono riportati i prodotti, le varietà ed i relativi codici dichiarabili in domanda ed associabili ai relativi interventi individuati dalle Regioni nei PSR e/o nei relativi bandi.

8.2 Soggetti accreditati

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c. presso la Regione territorialmente competente (se non diversamente disposto dalla Regione).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.



Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

8.3 Compilazione, stampa e rilascio delle domande

Nel rispetto della competenza primaria che spetta alle Regioni in materia di attuazione delle misure di sviluppo rurale, la <u>domanda di sostegno</u> è di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR.

La <u>domanda di pagamento</u> è di competenza dell'Organismo Pagatore e deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Al riguardo si evidenzia che, solo con la fase del rilascio telematico, la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore AGEA).

Nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di "liberi professionisti", la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre prevista, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali.

9 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di AGEA è la seguente: protocollo @pec.AGEA.gov.it.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;



per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti L'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti.
- Società Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
- Ditte Individuali Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
- Pubbliche Amministrazioni Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA <u>www.AGEA.gov.it</u>);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del D.M. Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 D.M. Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

10 INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

Le domande sono predisposte in coerenza con il reg. 1306/2013 (artt. dal 67 al 73) e si basano anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda.

Esse contengono le informazioni evidenziate nei modelli allegati alle presenti Istruzioni operative.

Le modalità di compilazione e rilascio sono descritte nell'apposito paragrafo delle presenti Istruzioni operative. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

10.1 Quadri integrativi di domanda

Le domande interessate dall'applicazione alla compilazione dei quadri integrativi sono quelle presentate per le misure di seguito specificate:

1. Domande relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000/2006:



- Regione Sicilia:
 - o F ex Reg CE 2078/92
 - o F ex Reg. (CE)1257/99.
- 2. Domande relative ad impegni assunti per le misure di forestazione della vecchia programmazione.

10.2 Informazioni presenti nei quadri integrativi regionali delle domande di pagamento

Nella fase di presentazione della domanda sul portale SIAN devono essere compilati i quadri integrativi delle domande di pagamento e prodotta la documentazione prevista secondo quanto indicato nei quadri:

- Quadro P3 Dichiarazione ed impegni regionali (Misura F ex Reg CE 2078/92 e Misura F ex Reg. (CE)1257/99)
- Quadro P4 Documentazione da allegare alla domanda (Misura F ex Reg CE 2078/92 e Misura F ex Reg. (CE)1257/99)

Il sistema provvederà a implementare i quadri P3, P4 e Q1 del modello di domanda, riportando la presenza della documentazione allegata alla domanda.

11 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

aziende non selezionate a campione

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

aziende facenti parte del campione

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Alle aziende, qualora autorizzato dalla AdG, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un acconto fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

12 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

II Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).



Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli. In particolare, i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - o controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - o Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2023, al 11 novembre 2023
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2023.
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifica della presenza della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno
- controlli specifici previsti per la misura.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli eseguiti dalla Regione per la verifica del rispetto dei requisiti formali e di merito previsti dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni attuative regionali e dai singoli bandi delle misure.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 e smi

Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.



12.1 Superfici non agricole

L'AGEA, a partire dal 2019, ha provveduto ad avviare il 5° ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale.

L'aggiornamento del SIPA-GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di riferimento. Tale aggiornamento è finalizzato, tra l'altro, a far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (c.d. "eclatanze").

Le domande di pagamento 2023 tengono conto degli aggiornamenti dell'uso del suolo riscontrato e dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole.

13 CONTROLLI IN LOCO

13.1 Estrazione del campione delle domande

L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

13.2 Rispetto della percentuale minima

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza delle Autorità di Gestione, una volta completati tali controlli, l'OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.



Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, le Autorità di Gestione possono selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.

Tale operazione deve essere effettuata mediante apposita comunicazione scritta all'OP AGEA da parte della Regione competente.

13.3 Aumento dei controlli

L'art. 35 del Reg. UE 809/2014 prevede che, sulla base degli esiti tecnici riscontrati nei controlli in loco della campagna precedente, AGEA proceda all'eventuale incremento delle percentuali minime di selezione del campione.

Sulla base di tali indicazioni, e prendendo in considerazione per calcolo i dati degli esiti dei controlli in loco, viene elaborata un'apposita analisi dei risultati per misura/regione con il tasso di errore riscontrato.

Nel tasso di errore vengono prese anche in considerazione le situazioni di scostamento per gruppo coltura derivanti da anomalie legate alla mancata informatizzazione delle informazioni riferite alia presenza e registrazione dei titoli di conduzione (anomalie amministrative correggibili in fase di istruttoria). Di conseguenza, nella fase di valutazione di incremento del campione, viene tenuto conto che la natura delle anomalie amministrative rilevate non ha un reale impatto sul rispetto delle condizioni di ammissibilità e sugli impegni e che il tasso di errore sovrastimato da tali anomalie non deve determinare un aumento del tasso di campionamento.

14 CONDIZIONALITÀ

L'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 809/2014, che disciplina il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (l° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure definite all'art. 92 del Reg. UE 1306/2013, si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo dello stesso regolamento, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013.

I controlli relativi alle superfici per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità, sono eseguiti dall'OP AGEA, tenuto conto anche delle seguenti esigenze operative:

o metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;



o necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (UE) n. 809/2014, contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro.

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili progressivamente alle Autorità di Gestione tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento e alle eventuali Istruzioni operative di campagna dell'Organismo Pagatore AGEA.

14.1 Scheda di condizionalità

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. (CE) di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

Il soggetto accreditato (CAA, libero professionista, Regione) abilitato alla trasmissione telematica dei dati della domanda deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

15 DEMARCAZIONE

15.1 Demarcazione tra I e II pilastro – aiuti accoppiati art. 33 ed Eco-Schemi art.31 del Reg. (UE) 2021/2115

L'Organismo Pagatore AGEA effettua i controlli , per escludere il doppio finanziamento delle pratiche ai sensi degli , art. 31 (*Ecoschemi*) e dell'art. 33 (*Sostegno accoppiato*) del Reg (UE) 2021/2115 sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione:



deduce dall'importo unitario del premio l'importo definito dall'Autorità di gestione in fase di predisposizione;

oppure

decurta dalle quantità ammissibili a premio le quantità oggetto di premio sul settore DU.

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno nel I pilastro accoppiato al reddito è concesso ai sequenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:

- a) latte:
- b) carni bovine:
- c) carni ovine e caprine;
- d) frumento duro;
- e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva;
- I) agrumi;
- m) colture proteiche comprese le leguminose.

Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno nel I pilastro Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, è consesso ai seguenti tipi di agricoltura:

Eco-schema 1 – Riduzione dell'antimicrobica resistenza (art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Eco-schema 2 – Inerbimento delle colture arbore ai sensi (art. 18 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Eco-schema 3 – Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico (art. 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Eco-schema 4 – Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Eco-schema 5 – Misure specifiche per gli impollinatori (art. 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

15.2 Demarcazione tra II pilastro e OCM vino

Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde ((art. 42 del Reg. (UE) 2021/2115)) con una domanda di Sviluppo Rurale, si effettua il controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e nei relativi Bandi e riportato sul sistema SIAN in fase di predisposizione di parametri e interventi.



15.3 Demarcazione tra II pilastro e OCM ortofrutta

È sottoposto a controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di Gestione nel PSR.

16 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

16.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Misure connesse alla superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Pagamenti agro-climatico-ambientali", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Ai sensi dell'art 18, par. 6, qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione".



RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 Reg. UE 640/2014					
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO			
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014)			
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%]	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)			
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)			
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Applicazione di una sanzione supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014).			

Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19, par.1 e 2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato (Art. 19, par.3 del Reg. (UE) 640/2014).

16.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di impegni in caso di mancato rispetto degli impegni e di altri criteri di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati. l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 –, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

17 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

17.1 Documentazione antimafia

AGEA, con le Circolari prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018, n. 76178 del 3 ottobre 2019, n. 12575 del 17 febbraio 2020, n. 13057/2020, n.11440 del 18 febbraio 2021 e n. 3166 del 18 gennaio 2022 del Coordinamento, con le Istruzioni Operative n. 3 prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 e con le Note OP prot. n. 7228 del 29 gennaio 2020, n. 81277 del 30 novembre 2021, n. 3237 del 18 gennaio 2022,



n. 3767 del 20 gennaio 2022, n. 32159 del 15 aprile 2022 e n. 33355 del 22 aprile 2022, ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia.

La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.

In applicazione dell' articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La procedura vigente prevede che il beneficiario debba inserire nel proprio fascicolo aziendale, anche per il tramite del proprio CAA di rappresentanza, le informazioni richieste dalla procedura SIAN e necessarie alla compilazione della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal beneficiario e acquisita nel proprio fascicolo, è propedeutica per la successiva richiesta dell'Informazione antimafia da parte della Regione alla BDNA.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA e delle funzionalità disponibili sul SIAN, procede ad informare la Regione affinché si attivi per la successiva richiesta e memorizzazione sul applicativo dell'istruttoria dell'Informazione antimafia per le domande interessate.

Il certificato non è richiesto, ai sensi del citato D.lgs., "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

17.2 Modalità di pagamento

Secondo le disposizioni di cui all'Allegato I, par. 2, lettera B) del Reg. UE 907/2014 (che abroga il reg. CE 885/06) e della legge 11 novembre 2005 n. 231, art. 5, comma 5-bis, l'OP AGEA è tenuto a disporre il pagamento dell'aiuto esclusivamente mediante versamento sul conto bancario indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente



mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nell'apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. Il del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito; conseguentemente, il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. Il del modello di domanda) lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

I controlli sulla domanda prevedono:

- a. che il codice IBAN identificativo del conto bancario sul quale effettuare il versamento dell'aiuto sia indicato;
- b. che il conto bancario sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell'OP AGEA.

Le verifiche con esito negativo relative ai punti 1 e 2, per cause imputabili esclusivamente al beneficiario richiedente l'aiuto, comportano l'esclusione dall'aiuto per l'impossibilità del versamento degli importi ammessi al pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.

17.3 Importo minimo erogabile

L'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone, in linea generale, che l'importo minimo al di sotto del quale le Amministrazioni pubbliche possono non concedere e non esigere la restituzione è determinato in 12 euro.

Pertanto, non si procede al pagamento per le domande con importi totali spettanti inferiori a 12 euro.



17.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L'OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare, si ricorda quanto è previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

- 1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
- 2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito. ... omissis ...

L'OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

17.5 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in vi informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP AGEA.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

17.6 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.



Finalità del trattamento	I dati personali che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'AGEA, in qualità di Titolare del trattamento. I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dai fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode. La base giuridica di tale trattamento è costit
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.
Durata del trattamento	I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.



Ambito di comunicazione dei dati	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2013 e UE 998/2014 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari"). Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.AGEA.gov.it
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.



Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio:
- alla casella di posta certificata <u>protocollo@pec.agea.gov.it</u> di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy,

oppure

- alla casella di posta elettronica <u>ageaprivacy@agea.gov.it</u> di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Diritti dell'interessato

17.7 Pubblicazione dei pagamenti.

L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

18 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e smi, l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/ pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie esequite:



- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Di conseguenza, l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

19 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalle Regioni nei casi in cui le stesse abbiano assunto delega delle attività istruttorie.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Il Direttore Federico Steidl



ALLEGATI

- 1. Allegato 1 Modelli di domanda 2023
- 2. Allegato 2 Elenco dei prodotti